

**Sentenza:** 19 ottobre 2016, n.243

**Materia:** prorogatio delle assemblee legislative

**Parametri invocati:** articolo 123 e 117 primo comma Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Rimettente:** Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria

**Oggetto:** legge Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19 Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) articolo 1

**Esito:** illegittimità costituzionale dell'articolo 1 per la parte in cui elimina il rinvio all'intero articolo 5 comma 1 della l.cost.1/1999 e non solo all'ultimo periodo di tale disposizione

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli

**Sintesi:**

Il giudizio a quo da cui ha origine il giudizio di legittimità in via incidentale verte sul ricorso proposto da una candidata non eletta alla carica di Presidente della Giunta regionale calabrese, al fine di ottenere l'annullamento del verbale dell'Ufficio centrale elettorale, nella parte in cui non ha provveduto a proclamarla eletta alla carica di consigliere regionale.

La norma soppressa dalla disposizione oggetto del presente giudizio faceva salva l'applicazione dell'articolo 5, comma 1 della l. cost 1/1999, contenente la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente della Giunta (c.d. miglior perdente). La disposizione censurata è stata, peraltro, approvata nel periodo intercorrente tra la data di scioglimento del Consiglio regionale e la data di proclamazione dei nuovi eletti in seguito alle elezioni.

Viene denunciata dal giudice a quo, in primo luogo la violazione, da parte dell'articolo 1 della l.r. 19/2014, dell'articolo 123 Cost., in relazione al parametro interposto costituito dall'articolo 18 dello statuto della Regione Calabria, il quale dovrebbe essere interpretato nel senso che, nel periodo di prorogatio, l'assemblea legislativa sia titolare unicamente delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, essendo connaturale a tale istituto, come afferma la giurisprudenza costituzionale, la limitazione dei poteri degli organi regionali, anche laddove non espressamente prevista dallo statuto regionale. Certamente, secondo il rimettente, nell'ambito di tali attribuzioni non potrebbe intendersi compresa l'adozione di una legge di modifica della legge elettorale.

Il giudice a quo solleva la questione di costituzionalità anche in relazione all'articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU, nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni, quale norma interposta integrativa del parametro costituzionale espresso dall'articolo 117, primo comma, Costituzione. In proposito viene richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo il quale la stabilità della legislazione elettorale assume una particolare

importanza per il rispetto dei diritti garantiti dall'articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1. Se uno Stato modifica troppo spesso le regole elettorali fondamentali o se le modifica alla vigilia di uno scrutinio, rischia di scalfire il rispetto del pubblico per le garanzie che si presume assicurino libere elezioni.

La Corte giudica fondata la questione di legittimità sollevata in riferimento all'articolo 123, per la parte in cui tale disposizione elimina il rinvio all'intero articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 1/1999, anziché al solo ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo.

Nel caso in esame risulta che il 3 giugno 2014 è intervenuto lo scioglimento del consiglio regionale calabrese ed ha avuto inizio il regime di prorogatio. La proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni è avvenuta il 9 dicembre 2014: dunque la l.r.19/2014 censurata è stata adottata quando l'assemblea legislativa regionale era in pieno regime di prorogatio.

Ciò premesso, argomenta la Corte, pur essendo pacificamente riconosciuta l'esistenza di una vera e propria riserva di statuto per la disciplina della prorogatio, lo statuto della Regione Calabria tace sui poteri attribuiti al Consiglio in questa fase. Tuttavia, sulla base della costante giurisprudenza in materia, il Consiglio è comunque tenuto durante la prorogatio, *a limitare i contenuti dei provvedimenti legislativi esclusivamente a quelle disposizioni che appaiano indifferibili e urgenti al fine di fronteggiare situazioni di pericolo imminente, ovvero che appaiano necessitate sulla base di obblighi fissati dal legislatore statale o comunitario* ( cfr. sentenze 157/2016 e 158, 81, 64, 55 e 44 del 2015). Secondo la Consulta la l.r. 19/2014 non rientra in alcuna di tali categorie.

Né, nel caso in esame, ricorreva la necessità di intervenire sulla disposizione di cui all'articolo 1 comma 2 secondo periodo della legge elettorale, per adeguarsi a eventuali rilievi del Governo. Infatti il Presidente del consiglio dei ministri aveva precedentemente impugnato la legge regionale calabrese 8/2014 con cui era stata modificata la l.r. 1/2005, innalzando dal 55 per cento al 60 per cento il premio di maggioranza, con l'eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale risultata vittoriosa. Nelle more del giudizio era poi entrata in vigore la l.r. 19/2014 in esame, che aveva modificato alcune disposizioni della legge elettorale calabrese per adeguarsi ai rilievi del governo ed in seguito alla quale era stata, quindi, dichiarata l'estinzione del processo.

Ma la legge 19/2004 ha eliminato dalla legge elettorale non solo la disposizione che avrebbe potuto portare all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, intervenendo in questo caso legittimamente anche se in periodo di prorogatio, ma l'intera disciplina dell'attribuzione del seggio al miglior perdente, estranea alle censure governative.

Rimane assorbita la censura relativa all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU.